



I permessi elettorali

a cura di Carlo Cavalleri, Consulenti del Lavoro in Genova

In occasione delle prossime scadenze elettorali per le elezioni politiche e amministrative, riepiloghiamo il trattamento normativo e retributivo dovuto per le giornate di assenza dal lavoro dei dipendenti chiamati ad adempiere le funzioni elettorali.

A chi spettano i permessi elettorali?

I permessi elettorali spettano a tutti i componenti delle commissioni elettorali, più nello specifico a: presidente, segretario e scrutatore.

Inoltre sono destinatari degli stessi benefici anche coloro che intervengono per verificare la regolarità delle operazioni elettorali, quali: rappresentanti di lista o di gruppo, rappresentanti dei partiti o gruppi e, per i referendum popolari, i rappresentanti dei promotori di referendum.

Quante giornate di permesso?

Secondo l'art.119 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361 ai dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali spettano tante giornate di assenza dal lavoro quante quelle di impegno presso il seggio elettorale.

Una nota sentenza della Cassazione (sentenza n.11830 del 19 settembre 2001), indica come giornate di impegno tutte quelle prestate presso il seggio anche se per poco tempo. È il caso tipico degli scrutini delle schede elettorali che si protraggono oltre le ore 24.00. In tal caso è considerata giornata di impegno elettorale anche quella in cui si concludono le operazioni elettorali sebbene l'impegno reale sia di poche ore o addirittura di pochi minuti all'interno della stessa giornata.

Oltre a queste giornate, spettano al dipendente tante giornate di riposo compensativo quante sono le giornate di riposo settimanale o non lavorative "perse" a causa dell'impegno presso il seggio.

Se il concetto di riposo settimanale è chiaro, l'estensione del trattamento normativo e retributivo alle giornate non lavorative (ad esempio il sabato per chi lavora da lunedì a venerdì) è contenuto nell'art.1, co.1, della L. n.69/92 di interpretazione autentica del D.P.R. n.361/1957.

Pertanto al lavoratore spettano tali giornate di riposo compensativo che, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n.452 del 4 dicembre 1991, vanno godute in conseguenza dell'assenza per il lavoro prestato presso il seggio.

La L. n.69/92 consente anche la possibilità di non usufruire dei riposi compensativi, ma di godere di un numero equivalente di giornate di retribuzione aggiuntiva. Riguardo alla scelta tra le due opzioni (riposo compensativo o retribuzione) la legge non precisa a chi spetti la scelta tra le due opzioni perciò è auspicabile un accordo comune tra le parti tenendo conto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda.

La retribuzione

Per tutte le assenze previste, spetta al dipendente la normale retribuzione da parte dell'azienda, ivi incluse le giornate di effettivo impegno presso il seggio che sono già retribuite da parte dello Stato.

Per “normale retribuzione” si intende la retribuzione giornaliera contrattuale con esclusione degli elementi accessori (maggiorazioni per lavoro notturno e/o festivo, turni ecc.)

La documentazione necessaria

Premesso che, come per tutte le altre assenze, il lavoratore deve preavvisare tempestivamente il datore di lavoro dell'assenza per la partecipazione alle operazioni elettorali ed eventualmente presentare copia della comunicazione di convocazione trasmessa dall'ufficio elettorale del Comune; la dimostrazione dell'avvenuto servizio presso il seggio elettorale si ottiene con la presentazione del certificato di chiamata compilato e vidimato dal presidente del seggio elettorale (vidimazione effettuata dal vice presidente per il certificato del presidente).

Esempi pratici

⇒ Elezioni amministrative

Le elezioni politiche e regionali si terranno domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Le operazioni elettorali inizieranno sabato 23 febbraio per terminare lunedì 25. C'è la possibilità che le operazioni di scrutinio si protraggano ulteriormente fino alle prime ore di martedì 26 febbraio. Nelle regioni della Lombardia, Lazio e Molise oltre alle elezioni politiche si terranno anche le elezioni regionali

Gli esempi successivi si riferiscono al resto d'Italia.

1. Funzione elettorale che si esaurisce il 25 febbraio

I componenti della commissione elettorale e gli altri destinatari della norma hanno diritto ad assentarsi dal lavoro da sabato 23 fino a lunedì 25 febbraio.

Inoltre hanno diritto ad un ulteriore riposo compensativo o ad una quota aggiuntiva di retribuzione pari a:

- Nessun giorno se il loro riposo settimanale cade abitualmente in giornata diversa da sabato, domenica o lunedì
- Un giorno se il loro riposo settimanale cade abitualmente al sabato, domenica o lunedì ed il loro orario di lavoro è distribuito su 6 giorni settimanali
- Due giorni se il loro orario di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali ed entrambi i giorni non lavorativi cadono di sabato, domenica o lunedì; se uno solo dei due giorni non lavorativi cade di sabato, domenica o lunedì hanno diritto ad un solo giorno di riposo compensativo.

I giorni di riposo compensativo possono essere fruiti a partire da martedì 26 febbraio oppure retribuiti anziché fruiti.

2. Funzione elettorale che si protrae fino al 26

I componenti della commissione elettorale e gli altri destinatari della norma hanno diritto ad assentarsi dal lavoro da sabato 23 fino a martedì 26 febbraio. Ciò a prescindere dall'orario effettivo di fine operazioni elettorali nella giornata di martedì.

Inoltre hanno diritto ad un ulteriore riposo compensativo pari a:

- Nessun giorno se il loro riposo settimanale cade abitualmente in giornata diversa da sabato, domenica, lunedì o martedì
- Un giorno se il loro riposo settimanale cade abitualmente al sabato, domenica, lunedì o martedì ed il loro orario di lavoro è distribuito su 6 giorni settimanali
- Due giorni se il loro orario di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali ed entrambi i giorni non lavorativi cadono di sabato, domenica, lunedì o martedì; se uno solo dei due giorni non lavorativi cade di sabato, domenica, lunedì o martedì hanno diritto ad un solo giorno di riposo compensativo.

I giorni di riposo compensativo possono essere fruiti a partire da mercoledì 27 febbraio oppure retribuiti anziché fruiti.

ESEMPIO CEDOLINO MENSILIZZATO OPERAZIONI ELETTORALI CHE TERMINANO IL LUNEDI' PER IMPIEGATA CHE LAVORA DAL LUNEDI AL VENERDI'

ELABORAZIONE CEDOLINO PAGA

DATORE DI LAVORO										
DITTA ALFA SRL										
COGNOME					NOME					
ROSSI					FRANCA					
PERIODO RETRIBUZIONE					MATRICOLA		LIVELLO/QUALIFICA			
FEBBRAIO 2013					54		IMPIEGATA 4			
NATO		ASSUNTO		GG. RETR.		GG. INPS				
01/01/1975		04/02/2008		27		26				
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE										
PAGA BASE		CONTINGENZA		TERZO ELEMENTO		SUPERMINIMO				
975,46		524,22		2,07						
							TOTALE			
							1501,75			
		GIORNI/ORE/ ALIQUOTE	IMPORTO UNITARIO/ IMPONIBILI	COMPETENZE TRATTENUTE	GG	HH LAV	(*)	ORE	(*)	ORE
RETRIBUZIONE ORDINARIA		G 24.00	57,76	1386,24	1	8				
					2					
					3					
PERMESSI ELETTORALI		G 1.00	57,76	57,76	4	8				
					5	8				
					6	8				
RIPOSO COMPENSATIVO NON FRUITO		G 1.00	57,76	57,76	7	8				
					8	8				
					9					
RIPOSO COMPENSATIVO		G. 1.00	57,76	57,76	10					
					11	8				
					12	8				
					13	8				
C001 INPS		% 9,19	1560,00	- 143,36	14	8				
					15	8				
					16					
I005 IRPEF MESE IMPOSTA LORDA			1416,15	- 396,09	17					
					18	8				
					19	8				
I008 IRPEF MESE DETRAZIONI				- 98,05	20	8				
					21	8				
					22	8				
I201 ADD/REG. AP >09 RATA				- 31,04	23		SG			
					24		SG			
					25		PE	8		
I202 ADD/COM. AP >D969 RATA				- 10,23	26	8				
					27		RC	8		
					28	8				
					29					
					30					
					31					
IMPONIBILE CONTRIBUTI		IMPONIBILI	ALIQUOTE							TRATTENUTE
		1560,00								153,66
IMPONIBILE FISCALE		IMPOSTA LORDA	DETRAZIONI	IMPOSTA DOVUTA						
		1416,15	396,09	98,05	298,04					
		ARR. PREC.(+)	ARR. ATT. (-)		TOT. COMPETENZE					TOT. TRATTENUTE
										492,97
										NETTO
										1066,54

(*) LEGENDA SG = SEGGIO ELETTORALE, PE = PERMESSO ELETTORALE, RC = RIPOSO COMPENSATIVO